

N. R.G. 1756/2021



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Carlo Bianchetti	Giudice
dott. Alessia Busato	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1756/2021 promossa da:

S [REDACTED] C [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), e M [REDACTED] D [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. P [REDACTED] R [REDACTED] elettivamente domiciliati presso il difensore

ATTORI

contro

D [REDACTED] P [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. M [REDACTED] L [REDACTED] e dell'avv. M [REDACTED] A [REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore

D [REDACTED] [REDACTED] SRLS (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. P [REDACTED] R [REDACTED] elettivamente domiciliata presso il difensore

CONVENUTE



## CONCLUSIONI

**Per parte attrice e per D. P. srls:**

nel merito:

accertare e dichiarare che D. P. nella sua qualità di Amministratore Unico di D. S.r.l.s. ha compiuto azioni in palese violazione dei doveri e degli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto danneggiando la società per € 50.011,88 o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto, condannare il predetto D. P. al pagamento in favore di D. S.r.l.s. della somma di € 50.011,88 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi e con vittoria di pese, competenze e onorari di causa.

Quanto alle domande proposte dal convenuto:

- accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, il difetto di legittimazione attiva del sig. D. P. quanto alle domande da costui proposte in comparsa di costituzione e risposta sub 1), 2) e in via riconvenzionale in nome e nell'interesse di D. S.r.l.s.;
- quanto alla domanda riconvenzionale avversaria accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa:
  - l'incompetenza di codesto Tribunale non trattandosi di questione che rientra nella competenza per materia della Sezione specializzata in materia di impresa;
  - il difetto di legittimazione attiva del sig. D. P. in proprio;
  - il difetto di legittimazione passiva del sig. S. C.;
- respingere in ogni caso tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare il sig. D. P. ex art. 96 c.p.c.; - con vittoria di pese, competenze e onorari di causa.

In via istruttoria come da seconda memoria ex art. 183 comma Vi c.p.c.

**Per parte convenuta P.:**

Stanti le risultanze delle prove testimoniali (in particolare del teste avv. V. C.) e della CTU della dott.ssa M. A. ogni avversa eccezione e domanda respinte, accertato e dichiarato che i prelievi allo sportello e al bancomat nonché i bonifici di cui alla documentazione bancaria allegata alla detta CTU sono stati effettuati pressochè tutti da D. M. (socio di D. SRLS) odierno attore, condannarsi costui a restituire alla società le somme prelevate/bonificate dal conto corrente



societario, maggiorate degli interessi di mora, dalla data di ogni singola operazione (prelievo/bonifico) al saldo effettivo;

2) Accertato e dichiarato che fin dalla data di costituzione di DM P████████ SRLS (18.01.2019) i soci hanno pattuito di corrispondere all'amministratore D████████ P████████ un compenso mensile di € 2.500,00, respingersi le domande degli attori nonché della stessa D████████ in quanto infondate sia in fatto che in diritto;

3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

### IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori, allegato di essere titolari di quote di partecipazione della società D████████ s.r.l.s. per il 25% ciascuno, allegato che D████████ P████████ socio per il 25% e amministratore unico della società, negli anni 2019 e 2020 aveva effettuato prelievi di somme di denaro per il complessivo importo di euro 50.011,08, allegato che l'amministratore aveva ommesso di far approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio D████████ P████████ e la società D████████ s.r.l.s. chiedendo, ex art. 2476 cod. civ., la condanna di D████████ P████████ al pagamento, in favore di D████████ s.r.l.s., della somma di euro 50.011,08.

Si costituiva D████████ P████████ che, illustrati i motivi che avevano portato alla costituzione della società D████████ s.r.l.s., allegava che, in vista della costituzione della società, le parti avevano concordato: "a) che D████████ P████████ avrebbe assunto la qualità di Amministratore Unico; b) che D████████ M████████ e A████████ C████████ si sarebbero trasferiti insieme a D████████ P████████ a Ghedi (BS) per svolgere l'attività lavorativa e di collaborazione con la L████████ SRL in un capannone artigianale messo a loro disposizione da quest'ultima unitamente ad un appartamento ad uso abitativo sempre a Ghedi alla Via A████████ (Doc.03 – contratti di locazione immobiliare L████████ / D████████); c) che a D████████ P████████ sarebbe stato corrisposto un compenso mensile di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) + spese di trasferta, benzina, pedaggi autostradali ed eventuali accessori; d) che agli altri 2 soci lavoratori (C████████ e M████████) sarebbe stata corrisposta una retribuzione di € 1.500,00 mensili ciascuno + eventuali spese; il tutto da pagarsi con gli incassi delle fatture delle lavorazioni emesse a carico di L████████ SRLS; e) infine, che sarebbe stato acceso un conto corrente bancario intestato a D████████ SRLS dal quale sarebbero stati di volta in volta prelevati i compensi dell'Amministratore D████████ P████████ gli stipendi dei soci lavoratori, l'importo del canone di locazione del capannone e



appartamento di Ghedi, oltre alle spese + varie ed eventuali (generi alimentari, detersivi, bollette utenze e via elencando)”.

Tanto premesso allegava di essersi “*scrupolosamente attenuto*” al tenore di tali accordi, segnalando che essendo “*ridotto su una sedia a rotelle in seguito ad un grave incidente stradale che ne limita tragicamente la mobilità*” i prelievi e/o bonifici contestati erano stati effettuati da lui personalmente “*in numero limitatissimo (nel novero dei 5/8), atteso che di quasi tutti quelli elencati nei documenti 3 e 4 di parte attrice l'autore materiale è stato D. [REDACTED] M. [REDACTED] il quale, munito del Bancomat, si recava personalmente in filiale/sportello per i prelievi o per effettuare i bonifici (anche alla sig.ra M. [REDACTED] B. [REDACTED]), avendo firmato egli stesso in banca l'ordine permanente di bonifico mensile alla sunnominata signora B. [REDACTED]*”.

Allegava altresì che gli attori “*dopo aver carpito al convenuto i segreti industriali, i processi produttivi dei materiali plastici, i disegni e, dunque, i metodi innovativi per la fabbricazione dei pannelli isotermici (addirittura sottraendogli appunti ed elaborati scritti in materia profittando del suo stato di minorità fisica), hanno di fatto abbandonato la D. [REDACTED] SRLS e, guarda caso, si sono fatti assumere dalla L. [REDACTED] [REDACTED] SRL dove tuttora lavorano in pianta stabile come dipendenti addetti specificatamente alle lavorazioni di resine e materie plastiche. Cosicché ora la L. [REDACTED] [REDACTED] SRL, non avendo più “bisogno” di D. [REDACTED] [REDACTED] SRLS e, in particolare, delle conoscenze di D. [REDACTED] P. [REDACTED] messele fraudolentemente a disposizione dai suoi ex soci, produce da sé con profitto i propri articoli, saltando in tal modo tutte le fasi intermedie a cui era precedentemente costretta, come le misurazioni tecniche, lo stampaggio, le dimensioni dei manufatti nonché l'utilizzo e il funzionamento del pantografo CNC, così risparmiando notevoli risorse in termini di tempo e di denaro. Il tutto avvalendosi, lo si ribadisce, delle conoscenze illegalmente carpite a D. [REDACTED] F. [REDACTED] dal M. [REDACTED] Con il che è evidente come la condotta di D. [REDACTED] M. [REDACTED] integri non solo illecito civile da risarcimento danni ma anche il delitto previsto dall'art. 623 Codice Penale – Rivelazione di segreti scientifici o commerciali –, condotta in relazione alla quale D. [REDACTED] F. [REDACTED] si riserva di procedere nella competente sede penale”.*

Lamentava altresì che gli attori avevano “*procurato alla D. [REDACTED] [REDACTED] SRLS un ulteriore grave danno in quanto, non ancora paghi di avere trasmesso alla L. [REDACTED] [REDACTED] SRL i succitati segreti industriali, hanno anche istigato la detta società a sospendere il pagamento delle fatture messe a suo carico dalla D. [REDACTED] [REDACTED] SRLS. E ciò all'evidente scopo di paralizzarla e di provocarne così la decozione/crisi finanziaria essendo la società L. [REDACTED] [REDACTED] SRL l'unico cliente della D. [REDACTED] [REDACTED] SRLS e quindi l'unica fonte di lavoro e di entrate!”.*



Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attore e che *“accertato e dichiarato che i prelievi, bonifici e quant’altro elencati nei documenti 3 e 4 di controparte sono stati effettuati per lo più e per la maggior parte dai soci stessi di D [REDACTED] SRLS odierni attori D [REDACTED] M [REDACTED] e S [REDACTED] C [REDACTED] condannarsi i predetti a restituire alla società le somme prelevate/bonificate dal conto corrente societario, maggiorate degli interessi di mora, dalla data di ogni singola operazione (prelievo/bonifico) al saldo effettivo”*.

Chiedeva inoltre che *“accertato che D [REDACTED] M [REDACTED] nella sua qualità di socio della D [REDACTED] SRLS ha illegalmente/fraudolentemente trasferito alla I [REDACTED] SRL i segreti industriali/processi produttivi ed innovativi di materiali plastici sottratti al convenuto D [REDACTED] P [REDACTED] / D [REDACTED] SRLS con grave danno per la stessa D [REDACTED] SRLS, condannarsi gli attori a risarcire ad entrambi i danni procuratigli con tale illecita condotta nella misura di € 50.000,00 o in quella diversa che sarà accertata/ritenuta di giustizia in corso di causa”*.

Si costituiva D [REDACTED] s.r.l.s., nella persona del nuovo amministratore D [REDACTED] M [REDACTED] che si associava alle domande proposte da parte attrice.

All’esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., espletata attività istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle domande come in epigrafe indicate.

\*\*\*

L’eccezione di improcedibilità della domanda degli attori e della società convenuta, sollevata dalla difesa del convenuto D [REDACTED] P [REDACTED] nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., non è fondata.

In tale memoria il convenuto ha evidenziato che gli attori *“non avevano alcuna legittimazione/titolo per rappresentare la società D [REDACTED] SRLS in nome della quale hanno dichiarato di agire in detto atto”* rilevando che alcuna delibera assembleare, che li autorizzasse a proporre le domande, era stata prodotta.

Analogamente riteneva *“invalida/NULLA ... la successiva “comparsa di risposta” 07.06.2021 con la quale nel presente giudizio è successivamente intervenuta D [REDACTED] SRLS dichiarando di far proprie tutte le domande/difese spiegate dagli attori C [REDACTED] S [REDACTED] e M [REDACTED] D [REDACTED] nell’anzidetto atto di citazione (cfr. comparsa avv. P [REDACTED] 07.06.2021). E ciò per la evidente ragione che non ha fondamento giuridico aderire o far proprie le domande proposte con un atto radicalmente nullo ed*



*invalido quale è, appunto, la citazione introduttiva proposta da soggetti che, lo ripetiamo, non avevano alcuna legittimazione a rappresentare la summenzionata società”.*

Tali argomentazioni non sono condivisibili.

L'art. 2476 comma III cod. civ. autorizza espressamente ciascun socio di una s.r.l. a promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori senza che sia necessario alcun atto autorizzativo da parte della società.

Parimenti ritiene questo Tribunale che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori possa essere proposta dalla s.r.l. anche in assenza di previa delibera assembleare.

Infatti, nell'ambito della disciplina della s.r.l., non è riprodotta una disposizione analoga a quella di cui all'art. 2393 comma I cod. civ. e non pare possibile l'applicazione analogica delle norme in tema di s.p.a. alle s.r.l., a fronte delle differenze anche strutturali tra i due tipi di società e della scelta legislativa di differenziare le due discipline. Sul punto deve rilevarsi, che, essendo ciascun socio della s.r.l. legittimato all'azione di responsabilità sociale, senza alcuna limitazione in merito alla percentuale di quote possedute, sarebbe incoerente con tale disciplina imporre alla società, diretta danneggiata, di promuovere l'azione sociale sole previa delibera assunta con le maggioranze previste dal codice o dallo statuto.

Sotto tale profilo, inoltre, non è condivisibile, oltre che essere processualmente irrilevante, la considerazione di parte convenuta, in sede di comparsa di replica alla conclusionale, nella quale viene richiamata l'attenzione sulla “*metamorfofi processuale*” di ██████████ S.r.l.s. segnalando che “*la detta società, infatti, è stata inizialmente citata dagli attori S██████████ C██████████ e D██████████ M██████████ come parte convenuta. Dopodichè, per una sorta di mutazione di identità, si è trasformata in parte attrice fino a depositare un'unica comparsa conclusionale insieme ai sunnominati attori, iscrivendosi d'ufficio nel loro campo*”.

E' infatti evidente che, nell'ambito dell'azione di responsabilità introdotta dai soci, la società, pur formalmente convenuta (in quanto citata a giudizio quale litisconsorte necessario), assume la veste sostanziale di attrice, quantomeno in considerazione del fatto che ella stessa è la beneficiaria della domanda di condanna formulata dai soci.

Né parte convenuta P██████████ ha motivo di lamentarsi dell'unicità della difesa, che non può che costituire un beneficio in termini di spese processuali.

Le domande riconvenzionali proposte dal convenuto P██████████ sono inammissibili.





Per quanto concerne la domanda volta alla condanna al risarcimento dei danni conseguente l'allegata appropriazione di segreti industriali, al di là della sua genericità - non essendo stati indicati quali siano i segreti industriali oggetto di sottrazione né, a ben vedere, chi ne sia il titolare, essendo gli stessi ricondotti indifferentemente a P [REDACTED] e alla società D [REDACTED] s.r.l.s. - si tratta di domanda non connessa con l'oggetto della domanda principale, che attiene alla responsabilità dell'amministratore. Si osserva sul punto che parte convenuta non ha reiterato la domanda in sede di precisazione delle conclusioni ma, in assenza di espressa indicazione, non può ritenersi che la stessa sia stata rinunciata sicché si impone un'espressa pronuncia di inammissibilità.

Per quanto concerne la domanda di condanna degli attori (o del solo attore M [REDACTED] come precisato nel ultime conclusioni) alla ripetizione della somme, di titolarità della società, asseritamente prelevate dagli attori, o comunque dall'attore M [REDACTED] deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva del convenuto.

La legittimazione del socio ad agire per la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno subito dalla società è disciplinata dall'art. 2476 comma III cod. civ. che deve ritenersi norma eccezionale, in quanto costituisce deroga al disposto dell'art. 81 c.p.c.

Il socio può pertanto agire direttamente per far valere il credito risarcitorio della società nei soli confronti dell'amministratore o, al più, dei soci corresponsabili con questi ex art. 2476 cod. civ.

Nel caso in esame, il convenuto P [REDACTED] socio di D [REDACTED] s.r.l.s., non ha tempestivamente allegato la qualifica di amministratori degli attori.

Solo con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. il convenuto ha allegato che il solo D [REDACTED] M [REDACTED] era l'amministratore di fatto di D [REDACTED] s.r.l.s. ma si tratta di circostanza allegata tardivamente.

Né il convenuto ha prospettato la responsabilità degli attori/soci in solido con l'amministratore.

Quanto sopra esime dall'esame dalle contestazioni svolte dall'attore in merito alla carenza di legittimazione passiva e alla competenza con riguardo a tale domanda riconvenzionale.

Passando al merito della vertenza, il convenuto P [REDACTED] sin dalla comparsa di costituzione ha, nella sostanza, allegato che gli accordi assunti tra i soci prevedevano la corresponsione, a suo favore, della somma mensile di euro 2.500,00 a titolo di compenso per l'attività di amministratore, oltre che vari benefit quali "*spese di trasferta, benzina, pedaggi autostradali ed eventuali accessori*".

Ulteriori benefit sarebbero costituiti da "*spese + varie ed eventuali (generi alimentari, detersivi,*



*bollette utenze e via elencando” che sarebbero state corrisposte prelevando la provvista dal conto corrente intestato alla società.*

Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. gli attori e la società hanno contestato *“che sia stato concordato che al sig. D. F. sarebbe stato corrisposto, per il suo ruolo di amministratore, un compenso di € 2.500,00 mensili, oltre spese di trasferta, benzina, pedaggi autostradali ed eventuali accessori da pagarsi con denari della società”,* rilevando che *“su sua espressa richiesta non venne previsto alcun compenso al fine di non vedersi revocata la pensione di invalidità. Inoltre il sig. F. prese accordi con la L. S.r.l. la quale gli avrebbe pagato un compenso per prestarle attività di consulenza volta a implementare alcune lavorazioni già in essere presso la L. S.r.l. al fine di strutturarle e farle diventare da artigianali ad industriali”.*

Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. il convenuto P. ha precisato che *“Quanto al compenso mensile di € 2.500,00 per il sig. D. F. dell’accordo in tal senso fra tutti i soci vi è prova documentale proveniente dallo stesso D. M. come risulta dall’allegato resoconto della Assemblea tenutasi da remoto il 24.10.2020 di D. Srl con lo Studio avv. V. (doc.4 proseguendo nella precedente numerazione), resoconto nel quale è espressamente riportato: “D. In base agli accordi iniziali a D. spetta un compenso mensile di € 2.500,00; propone di mettere nero su bianco tale voce. I dubbi sollevati sui conteggi eseguiti dal commercialista e la richiesta di chiarezza da parte di D. sono agli occhi di D. leciti. Gli importi di denaro con Bancomat e con addebito permanente sono innegabili, così come sono non si può negare che parte dei soldi, alcune volte prelevati materialmente da D. stesso che accompagnava D. presso lo sportello Bancomat, servivano per esigenze della casa in cui vivevano” E ancora “S. (C.). Concorda con quanto detto sia da A. che da S. Chiede come vogliono denunciare i 2500 Euro di compenso e ricorda che quei soldi non dovevano uscire dalle casse della D. ma dovevano essere versati dalla L. quale corrispettivo dell’opera di consulenza prestata da D. F. a favore di quest’ultima ditta”. Il che significa, per espressa ammissione di S. C. che il denaro che la società L. doveva pagare a D. F. per la consulenza da lui prestata sono invece finiti nella casse di D. .... dai documenti di cui è stata già fatta richiesta alla BCC Agrobresciano, emergeranno anche i prelievi di D. M. (con la firma delle relative contabili) e gli ordini di bonifico dal lui dati, nonché l’utilizzo del Bancomat. Quanto ad alcuni bonifici inoltrati alla sig.ra M. B. a titolo di contributo di mantenimento dei figli di D. F. risulterà altresì che le relative somme non si sono aggiunte al compenso mensile*





di 2500 euro di quest'ultimo come amministratore, ma sono state da esso detratte versandosi a D [REDACTED] P [REDACTED] la differenza in meno".

A fronte di tale allegazione parte attrice, nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., ha allegato che l'assemblea del 24/10/2020 si era tenuta all'esito degli emersi ammanchi e che era stata preceduta da una pec indirizzata al sig. P [REDACTED] inviata dagli altri soci con la quale il primo era stato formalmente diffidato a restituire quanto indebitamente prelevato.

Allegano gli attori che nel corso dell'assemblea, a definizione della vertenza oggetto della diffida, era stato raggiunto un accordo in base al quale il sig. P [REDACTED] si obbligava a pagare gli stipendi arretrati di D [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] e M [REDACTED] P [REDACTED] i contributi previdenziali, le tasse, il commercialista della società D [REDACTED] S.r.l.s., i fornitori di questa e ogni altro debito della stessa e ad acquistare le quote dagli altri soci mentre questi ultimo si impegnavano a non dare corso a quanto annunciato con la lettera di diffida. Precisavano, inoltre, che dal resoconto integrale dell'assemblea emergeva il raggiungimento dell'accordo, non eseguito in quanto il convenuto aveva annullato l'appuntamento presso il notaio per la cessione delle quote societarie. Precisavano inoltre che, nel corso dell'assemblea, il sig. D [REDACTED] M [REDACTED] aveva dichiarato che, in base agli accordi iniziali tra il P [REDACTED] e L [REDACTED] S.r.l., il P [REDACTED] avrebbe dovuto percepire da quest'ultima € 2.500,00, circostanza che emergerebbe dalle precisazioni effettuata da C [REDACTED] nel corso della medesima riunione.

Contestavano, inoltre, che il denaro che la società L [REDACTED] S.r.l. avrebbe dovuto pagare al P [REDACTED] a titolo di consulenza fosse finto nelle casse di D [REDACTED] S.r.l.s.. ritenendo tale deduzione assertiva, tardiva e inammissibile.

Così delineate le argomentazioni delle parti si osserva che non è stata prodotta alcuna delibera societaria, né alcun documento sottoscritto dai soci, volto a provare la conclusione dell'accordo allegato dal convenuto in merito alla corresponsione del compenso e dei vari benefit.

Quanto alla prova orale l'avvocato C [REDACTED] sentito quale testimone, ha dichiarato che, in occasione di un incontro tenutosi nel suo studio in data 24 ottobre 2020, alla presenza di tutti i soci, il sig. D [REDACTED] M [REDACTED] aveva confermato che vi era un accordo per il pagamento di euro 2.500,00 mensili al sig. P [REDACTED] pur precisando il teste di non aver mai visto l'accordo e di non aver assistito alla sua conclusione.

Ha altresì confermato di aver predisposto una relazione dell'incontro inviata via mail ai partecipanti i quali *"hanno ratificato quanto scritto nel senso che hanno risposto dicendo che quanto scritto era quello che era stato effettivamente detto"*.



Il testimone ha inoltre confermato che tale relazione era quella di cui al doc. 4 di parte convenuta nella quale, come riferito da parte convenuta, è riportato “D. [REDACTED] In base agli accordi iniziali a D. [REDACTED] spetta un compenso mensile di euro 2.500,00.... S. [REDACTED]...chiede come vogliono denunciare i 2.500,00 euro di compenso e ricorda che questi soldi non dovevano uscire dalla casse della D. [REDACTED] ma dovevano essere versate dalla L. [REDACTED] quale corrispettivo dell’opera di consulenza prestata da D. [REDACTED] F. [REDACTED] a favore di quest’ultima ditta.”

Il testimone C. [REDACTED] sentito su tale ultimo aspetto ha dichiarato di non saper dire se l’accordo avesse ad oggetto il pagamento della somma da parte della società precisando “...Posso solo presumerlo perché in genere il compenso dell’amministratore viene corrisposto dalla società amministrata...”.

Il testimone A. [REDACTED] C. [REDACTED] socio di D. [REDACTED] s.r.l.s., escusso a seguito di prova delegata al Tribunale di Padova<sup>1</sup>, ha negato che vi fosse un accordo in tale senso, precisando che l’accordo prevedeva che l’amministratore non avrebbe percepito alcun compenso.

Il testimone ha inoltre dichiarato di aver partecipato all’incontro tenutosi presso lo studio dell’avvocato C. [REDACTED] in data 24.10.2020 dichiarando di non ricordare “che si fosse detto quanto indicato in capitolo”<sup>2</sup>.

L’unica ulteriore deposizione che contiene dichiarazioni che potrebbe essere rilevanti ai fini dell’accertamento dell’esistenza dell’accordo è quella di D. [REDACTED] I. [REDACTED] dichiaratosi “titolare” della L. [REDACTED] s.r.l. che ha confermato che era stato raggiunto l’accordo di cui al capitolo 7) di parte attrice<sup>3</sup> ma che l’accordo non è stato adempiuto (“Con riguardo alla circostanza nr 7 della memoria di parte attrice preciso che l’accordo con il sig. F. [REDACTED] è stato preso ma lui poi non ha fatto nulla, anzi ha fatto danni”).

<sup>1</sup> Parte attrice nella comparsa di replica lamenta che “A. [REDACTED] C. [REDACTED] pur avendo un chiaro interesse all’esito della vertenza in quanto quarto socio di D. [REDACTED] il 9 maggio 2022 è stato escusso come teste dal Giudice del Tribunale di Padova in sede di prova delegata. E in tale sede, lo diciamo subito, egli non è stato per nulla neutrale come si richiede ad un testimone (ma lo si può comprendere dato l’interesse personale quale socio) e conseguentemente in tale veste ha testimoniato il falso”. Al di là dell’attendibilità del testimone, che verrà valutata in motivazione, sul punto della sua eventuale ammissibilità, conseguente l’allegato interesse, si osserva che nessuna eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla difesa del convenuto F. [REDACTED] né nella terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. né nel corso dell’udienza di ammissione della prova né nel corso dell’udienza di assunzione della prova.

<sup>2</sup> Questo il capitolo: “Vero che i soci di D. [REDACTED] SRLS hanno confermato l’esistenza di tale accordo nell’incontro del 24.10.2020 tenutosi nel mio Studio in Conselve (PD), Via [REDACTED] [REDACTED] il cui resoconto è rappresentato dalla scrittura in pari data che mi viene rammostrata (cfr. doc. n.04 del convenuto – prodotto con la prima memoria ex art.183 cpc comma VI da Avv. L. M. [REDACTED]-)”.  
<sup>3</sup> Questo il capitolo: “Vero che il sig. D. [REDACTED] F. [REDACTED] nel gennaio 2019 prese accordi con la L. [REDACTED] S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore perché questa gli pagasse un compenso mensile per prestarle attività di consulenza volta a implementare alcune lavorazioni già in essere presso la L. [REDACTED] S.r.l. al fine di strutturarle e farle diventare da artigianali ad industriali”.



Quanto alla prova documentale, parte convenuta P [REDACTED], nella comparsa conclusionale, rileva che *“quel che toglie ogni dubbio sull’esistenza dell’accordo tra tutti i soci di corrispondere a D [REDACTED] P [REDACTED] € 2.500,00 mensili quale amministratore di D [REDACTED] sono proprio le causali dei bonifici di 2.500 Euro per D [REDACTED] P [REDACTED] effettuati personalmente da D [REDACTED] M [REDACTED] che recano espressamente la dicitura “compenso amministratore”! – cfr pag. 3-4-5 relazione CTU A [REDACTED]”.*

Parte attrice e la società contestano tale emergenza precisando, nella memoria di replica, che *“nella CTU, alle pagine indicate da controparte (o in altre pagine della stessa) non vi è alcun bonifico, ritiro allo sportello o altro che riporti la dicitura “compenso amministratore” IN RIFERIMENTO A D [REDACTED] P [REDACTED]...”.*

Esaminando tali documenti, come descritti nella relazione del CTU, a pagina 3 sono elencati e descritte le contabili dei prelievi bancomat/sportello (prodotti nell’allegato D dell’elaborato della CTU): alcune delle contabili sono a firma D [REDACTED] M [REDACTED] altre a firma D [REDACTED] P [REDACTED]

Solo due riportano la causale: la contabile del 24/05/2019 dell’importo di importo euro 2.500,00 a firma D [REDACTED] M [REDACTED] con causale *“compenso amministratore”* (allegato D6) e la contabile del 30/10/2019 dell’importo di euro 300,00 a firma D [REDACTED] M [REDACTED] con causale *“anticipo busta paga settembre 2019 M [REDACTED]”* (allegato D13).

A pagina 4 dell’elaborato sono elencate le copie delle distinte con le quali sono stati disposti i bonifici presso lo sportello (Allegato E alla relazione della CTU): si tratta di 13 operazioni, non oggetto di contestazione, alcune effettuate da D [REDACTED] M [REDACTED] altre da D [REDACTED] P [REDACTED]

Due di tali bonifici sono stati effettuati a favore di S [REDACTED] srl, con causale avviso di parcella, uno è stato effettuato a favore di W [REDACTED] spa, con causale *“saldo fattura”*.

Tutte le ulteriori operazioni hanno visto quale beneficiario D [REDACTED] M [REDACTED] con causali varie (stipendio/compenso/compenso amministratore).

Questi i bonifici emessi da D [REDACTED] M [REDACTED] a suo favore con causale *“compenso amministratore”*: contabile del 19/03/2019 dell’importo di euro 4.500,00 (allegato E1); contabile del 24/05/2019 dell’importo di euro 3.004,00 (allegato E4); contabile del 09/08/2019 dell’importo di euro 2.504,00 beneficiario M [REDACTED] D [REDACTED], causale compenso amministratore (allegato E7).

A pagina 5 dell’elaborato sono elencate le copie delle contabili dei bonifici eseguiti mediante internet banking (Allegato F alla relazione della CTU).



Si tratta di 14 contabili, non tutte oggetto di contestazione, effettuate a favore di vari soggetti con causali riferibili a corresponsione di stipendi o pagamenti di fatture/parcelle.

L'unica che vede quale beneficiario D████ P████ è la contabile del 25/02/2020 dell'importo di euro 4.000,00 con causale "restituzione fin. soci 29/11/2019" (allegato F7).

Sono inoltre elencate la copia della disposizione di bonifico periodico con autorizzazione di addebito in conto corrente a firma M████ D████ dell'importo di euro 400,00, periodicità mensile, con causale "alimento d████ e m████ p████" e beneficiaria M████ B████ (allegato G) e copia della disposizione di operazione di un'operazione richiesta a mezzo mail per il bonifico eseguito in data 28/11/2019 (allegato H), mail inviata dalla casella di posta elettronica████@gmail.com a favore della filiale di Ghedi della Banca con impartita disposizione di bonifico di euro 2.500 a favore di P████ M████ per stipendio mese di ottobre 2019.

In sintesi, la mera lettura delle pagine della relazione di CTU indicate da parte convenuta evidenzia che, effettivamente, non vi sono bonifici emessi da D████ M████ a favore di D████ P████ che rechino causale "compenso amministratore".

Vi sono invece più bonifici che recano la causale "compenso amministratore" emessi da D████ M████ a favore di se stesso e una distinta di un prelievo in contanti effettuato da D████ M████ con la medesima causale.

In assenza di prova della circostanza che D████ M████ abbia bonificato le somme a se stesso per poi consegnarle a D████ P████ quale compenso per l'attività di amministratore (circostanza non allegata né dagli attori né dal convenuto) l'emissione di bonifici da parte di M████ a se stesso con tale causale può al più costituire elemento di prova a favore del suo ruolo di amministratore di fatto della società (circostanza, peraltro, non rilevante in questa sede in quanto tardivamente allegata), ma non costituisce prova diretta della pattuizione di un compenso di amministratore in favore del convenuto P████.

Tale accordo deve comunque ritenersi provato alla luce delle seguenti considerazioni.

In primo luogo dalle dichiarazioni pacificamente rese dai soci M████ e C████ nell'ambito dell'assemblea/riunione voltasi in data 24 ottobre 2020 emerge che i soci si erano effettivamente accordati per un compenso mensile di euro 2.500,00 che però, seguendo una logica abbastanza stravagante, sarebbe dovuto essere corrisposto non dalla società D████ s.r.l. ma dalla sua cliente █████ s.r.l., sotto forma di pagamento di attività di consulenza.

Il tenore delle dichiarazioni, oltre che essere stato confermato dagli attori, che pure ne danno una diversa interpretazione ribadendo che l'accordo era nel senso che tale importo mensile sarebbe stato



corrisposto da L( ) s.r.l., è stato confermato dal teste C( )

Né è stato negato dal teste A( ) C( ) che si è limitato a dire di non ricordarsi che nel corso della riunione del 24 ottobre del 2020 si sia parlato dell'accordo e che, in sede di escussione, non ha espressamente negato che vi fosse un accordo volto al pagamento diretto della somma di euro 2.500,00 da parte di L( ) s.r.l. - quale cliente di ( ) s.r.l.s. - quale corrispettivo di un'attività di consulenza.

Sul punto si osserva che dal comportamento delle parti emerge che era implicita la riferibilità alla D( ) s.r.l.s. dell'attività di consulenza svolta da P( ) a favore di L( ) S.r.l.: una eventuale attività di consulenza prestata da D( ) P( ) al di fuori dell'ambito societario, infatti, non avrebbe dovuto in alcun modo interessare gli altri soci di D( ) s.r.l.s..

Al di là dell'anomalia dell'accordo, che vede che l'amministratore della società sia destinatario del pagamento effettuato da un cliente della stessa, valendo tale pagamento quale compenso per l'attività di amministratore, da quanto sopra emerge che, nella sostanza, i soci si erano accordati affinché amministratore percepisse un compenso.

Evidentemente i soci, quantomeno sino alla riunione del 24 ottobre 2020, non si erano posti il problema della formalizzazione e soprattutto della regolarizzazione di tali pagamenti.

In ogni caso, la circostanza che le parti abbiano individuato la provvista del compenso dell'amministratore nel corrispettivo corrisposto da L( ) S.r.l. per l'attività di consulenza prestata da P( ) s.r.l.s. non esclude l'effettività della pattuizione e la sua esigibilità.

Sotto tale profilo si osserva inoltre che, dalla documentazione acquisita, è provato che fu lo stesso D( ) M( ) a disporre il bonifico mensile, su conto corrente della società, per il pagamento del debito alimentare del convenuto P( ) (cfr. allegato G alla CTU).

Tale circostanza, in alcun modo spiegata dall'attore M( ), avvalorata le allegazioni del convenuto P( ) che ha giustificato tale addebito quale adempimento - parziale - da parte della società dell'obbligazione, chiaramente ritenuta esigibile, di versamento del compenso all'amministratore.

Quanto alle singole operazioni oggetto di causa, in comparsa di costituzione il convenuto ha precisato che la maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore M( )

Gli attori, con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., hanno contestato che i prelievi e/o i bonifici fossero stati eseguiti in autonomia da D( ) M( ), rilevando che, senza il benestare dell'amministratore, nessun istituto bancario addebita bonifici permanenti sul conto corrente di una



società segnalando inoltre che il convenuto avrebbe dovuto spiegare “*quale vantaggio il M. avrebbe ricevuto pagando gli alimenti alla compagna del sig. F. e pagando le cene di questi con i di lui familiari*”.

Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. il convenuto P. ha precisato che dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice emerge che a effettuare i prelievi dal conto corrente della società e a dare le disposizioni di bonifico era proprio D. M. *“Infatti, è sufficiente esaminare il doc. avv. n.4 pag.7 – scheda contabile impresa ordinaria - per avvedersi di prelievi per complessivi € 9.200,00 effettuati da M. D. nonché gli estratti del conto corrente del Credito Cooperativo Agrobresciano pure prodotto dagli attori dove si può notare che i prelievi sono avvenuti per pagare gli stipendi dei soci, gli affitti degli immobili (capannone e abitazione in Ghedi)...”*.

A fronte di tale allegazione parte attrice, nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., ha allegato che *“il tentativo (infondato) di coinvolgere nell'ammanco altri soci non lo esonera da responsabilità verso la società”* precisando che la somma chiesta con atto di citazione è già al netto delle spese non arbitrarie e precisando, altresì, che le somme dovute per il canone del capannone erano state pagate per compensazione con L. S.r.l.

Passando all'esame delle singole operazioni contestate si premette che le stesse riguardano sia prelievi in denaro (effettuati allo sportello o tramite bancomat), sia disposizioni di pagamento mediante bonifici sia operazioni di pagamento mediante bancomat.

Con riguardo alle prime il CTU ha verificato che i prelievi risultano effettuati per euro 9.800,00 da D. P. per euro 21.100,00 da D. M. e per euro 4.940,00 da soggetto non identificabile (trattasi all'evidenza di operazioni effettuate allo sportello bancomat).

Quanto a tali prelievi le uniche contabili che riportano la causale sono la contabile del 24/05/2019 dell'importo di importo euro 2.500,00 a firma D. M. con causale *“compenso amministratore”* (allegato D6) e la contabile del 30/10/2019 dell'importo di euro 300,00 a firma D. M. con causale *“anticipo busta paga settembre 2019 M.”* (allegato D13).

I bonifici contestati risultano eseguiti per euro 4.800,00 da D. M. e per euro 4.000,00 mediante home banking da soggetto non identificato.

I primi sono conseguenza di una disposizione automatica di bonifico a favore di M. B. con





causale “alimento d [REDACTED] e m [REDACTED] p [REDACTED]”.

Il secondo ha quale beneficiario D [REDACTED] P [REDACTED] e quale causale restituzione finanziamento.

Risultano inoltre pagamenti mediante bancomat per euro 5.371,08 effettuati da soggetto non identificato.

Trattandosi di operazioni in parte eseguiti dal convenuto, in parte da soggetto non identificato e in parte dell'attore M [REDACTED] è necessario verificare, alla luce dell'onere probatorio gravante sulle parti e della formulazione della domanda, di quali spese il convenuto sia in astratto tenuto a rispondere.

Nella comparsa di replica parte convenuta rileva che tra le operazioni contestate e analizzate dalla CTU sono “comprese quelle per € 14.311,88 che la dott.ssa A [REDACTED] definisce “opera di esecutore non identificabile” e che, come era loro onere ex art. 2697 c.c., gli attori non hanno dimostrato che le abbia effettuate D [REDACTED] P [REDACTED]” così parendo sostenere che è onere dell'attore provare l'esecuzione delle operazioni bancarie da parte del convenuto al fine di imputare allo stesso la materialità degli eventuali ammanchi.

Come noto “l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti” (cfr. C. Cass. 2975/20).

Tale onere probatorio non si atteggia in modo diverso nel caso in cui l'azione sociale sia promossa dai soci, trattandosi di una mera sostituzione processuale.

Nel caso in esame, pertanto, parte attrice, a fronte della domanda come proposta, è onerata di allegare che sono state effettuate delle operazioni (di prelievo/bonifico/pagamenti) non connesse all'oggetto sociale o comunque all'attività della società, con ciò allegando l'inadempimento dell'amministratore ai doveri sullo stesso incumbenti a tutela del patrimonio aziendale, il danno e il nesso di causa tra l'inadempimento e il danno.

E' onere del convenuto provare o che tali prelievi sono in qualche modo giustificati o che sono stati eseguiti da terzi, dovendosi sotto tale profilo rilevare che, in quanto unico amministratore, P [REDACTED] era l'unico in possesso del bancomat aziendale (non vi è infatti prova che l'attore M [REDACTED] sia stato in possesso di un proprio bancomat personale come allegato dalla difesa P [REDACTED] e contestato da parte attrice).



In forza di quanto sopra, pertanto, devono ritenersi riferibili al convenuto e costituenti voci di danno per la società i prelievi, i bonifici ed i pagamenti effettuati - da questi o da persona non identificata - senza una causale riferibile ad un'attività sociale.

Quanto all'imputabilità al convenuto dei prelievi e dei pagamenti eseguiti da persona non identificata, si osserva che l'amministratore era l'unico titolare e detentore del bancomat aziendale sicché, in assenza di prova del suo autonomo utilizzo da parte di terzi, i prelievi e le spese effettuati mediante carta di debito devono essere imputati al convenuto.

Quanto ai bonifici e prelievi effettuati da D. [REDACTED] M. [REDACTED], si osserva che parte attrice, nell'atto di citazione, ha contestato al convenuto P. [REDACTED] di aver "effettuato indebiti prelievi di somme di denaro" contestando specifiche operazioni di prelievo di contanti, esecuzione di bonifici e pagamento mediante carta di credito (poi risultata carta di debito).

Non è stato invece contestato l'eventuale omesso controllo su prelievi o pagamenti indebiti effettuati dai soci o comunque da terzi ai danni della società.

Né tale allegazione è stata effettuata nell'ambito della prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. in quanto, a fronte della contestazione di parte convenuta che ha allegato la riferibilità di gran parte delle operazioni contestate a D. [REDACTED] M. [REDACTED] la difesa di parte attrice si è limitata a contestare la circostanza dell'esecuzione delle operazioni in autonomia da parte degli attori sostanzialmente allegando, come dichiarato nell'interpello dell'attore M. [REDACTED], che le operazioni da questi eseguite erano controllate dal convenuto P. [REDACTED] e la provvista ritirata era a lui consegnata.

Così delineata la domanda di parte attrice, i prelievi eseguiti da D. [REDACTED] M. [REDACTED] non possono costituire voce di danno riferibile al convenuto nei termini oggetto di domanda, non essendovi prova che tali somme di denaro siano state da M. [REDACTED] consegnate a P. [REDACTED]

La circostanza non è stata confermata dall'istruttoria (le dichiarazioni di M. [REDACTED] e C. [REDACTED] sul punto sono probatoriamente non rilevanti essendo questi parti e non testimoni) e il fatto che, dei prelievi, dovesse essere a conoscenza anche P. [REDACTED] non implica che i prelievi siano stati effettuati su incarico di questi e a suo beneficio.

Né, come si è visto, è stata imputata a P. [REDACTED] l'omessa vigilanza sull'operato del socio M. [REDACTED] delegato all'esecuzione delle operazioni bancarie.

In considerazione di quanto sopra l'importo dei prelievi riferibile al convenuto P. [REDACTED] è pari alla somma complessiva di euro 14.740,00 (euro 9.800,00 per operazioni a sua firma ed euro 4.940,00 per



operazioni eseguite da soggetto non identificabile).

Parte convenuta ha allegato che i prelievi contestati sono stati utilizzati per il pagamento degli “*stipendi dei soci*” e degli “*affitti*” degli immobili ma nessuna prova in tale senso è emersa né dall’istruttoria orale<sup>4</sup> e documentale né dalla relazione della CTU.

Per contro il teste L [REDACTED] “*titolare*” di L [REDACTED] s.r.l., proprietaria degli immobili locati, ha dichiarato di non aver ricevuto pagamenti a titolo di canone dalla D [REDACTED] s.r.l.s. “*perché era tutto compensato*”.

Quanto ai bonifici, lo stesso P [REDACTED] allega che i bonifici effettuati sul conto della società per l’adempimento del proprio obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (per il complessivo importo di euro 4.800,00) devono essere imputati al suo compenso, riconoscendo l’estraneità di tali esborsi dall’ambito della gestione della società.

Quanto all’ulteriore bonifico di euro 4.000,00, la causale dello stesso è comunque inerente all’ambito della gestione della società essendo indicata quale rimborso finanziamento soci.

In assenza di specifica contestazione in merito all’inesistenza del finanziamento o in merito all’insussistenza delle condizioni per il rimborso, tale operazione non può costituire voce di danno per la società.

Interamente riferibili personalmente al convenuto P [REDACTED] sono le operazioni pagobancomat contestate per il complessivo importo di euro 5.371,88. Né parte convenuta P [REDACTED] di ciò onerata, ha provato che i pagamenti sono stati effettuati nell’ambito dell’attività di impresa o nell’ambito di accordi volti a concedergli, oltre al contributo mensile, vari fringe benefits della cui pattuizione non è stata offerta alcuna prova.

In conclusione i prelievi, bonifici e spese effettuate con provvista della società e riferibili a D [REDACTED] P [REDACTED] personalmente sono pari all’importo complessivo di euro 24.911,88.

Considerando che tali operazioni si sono svolte nell’arco di 13 mesi (da aprile 2019 ad aprile 2020) deve ritenersi che l’importo di cui sopra non possa essere ripetuto, essendo ampiamente ricompreso nell’importo del compenso, pattuito in euro 2.500,00 mensili come sopra accertato.

---

<sup>4</sup> Sul punto si osserva che il capitolo 5) di parte convenuta, volto a provare tale circostanza, non è stato ammesso stante la genericità della formulazione “,”.



Con l'atto di citazione parte attrice aveva prospettato un'ulteriore voce di danno conseguente l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 con conseguenti "*rischi di irrogazione di sanzioni*" o di "*accertamenti induttivi ex art. 39 D.P.R. n. 600/1973*".

Tale allegazione è rimasta sostanzialmente al di fuori del contraddittorio delle parti.

In ogni caso, in assenza di alcuna allegazione con riguardo danno effettivamente riportato dalla società, la cui prova è onere dell'attore, la domanda, anche sotto tale profilo, non può trovare accoglimento.

La formulazione della domanda risarcitoria anche da parte della società e la proposizione di domande riconvenzionali inammissibili ad opera del convenuto P█████ autorizzano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

rigetta la domanda di parte attrice;

dichiara la carenza di legittimazione attiva del convenuto D█████ P█████ con riguardo alla domanda di ripetizione;

dichiara inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali formulate da parte convenuta;

spese compensate.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 gennaio 2024.



Sentenza n. 117/2024 pubbl. il 12/01/2024  
RG n. 1756/2021  
Repert. n. 280/2024 del 12/01/2024

Il Giudice est.  
Alessia Busato

Il Presidente  
Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

